



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2019

Oggetto: Comune di Napoli – Località Coroglio – G.I.F.F.A.S. Onlus – occupazione arenile di circa 500 mq con varie opere di facile rimozione per attività ludiche e di idroterapia delle persone disabili frequentanti il centro - Regolarizzazione amministrativa dal 1.01.2006 al 31.12.2018 e rilascio licenza biennale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone, Criscuolo, Vella, Menna, Savarese.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Brignola e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista licenza n. 23/2004, rep-4207 del 19/03/2004, scaduta il 31/12/2005 con la quale l'associazione G.I.F.F.A.S. onlus P. IVA 07243620635, è stata autorizzata al mantenimento di un tratto di arenile della superficie di circa mq 500, su cui sono posizionate alcune opere di facile rimozione, antistante la propria sede sociale e allo scopo di utilizzarlo per le attività ludiche e di idroterapia delle persone disabili frequentanti il centro sito in Napoli località Coroglio e precisamente: due scale con due rampe inclinate per il superamento delle barriere architettoniche, un capannone di 120 mq circa, con annesso box wc di mq 4, una piscina scoperta fuori terra di circa mq 21,60 con annessa rampa di accesso, box in legno di mq 4,30 ad uso spogliatoio;

Considerato che con istanze (mod. D1), acquisito in data 2/05/2008 e mod D2 acquisite in data 26/04/2018 ai nn. di protocollo 3410-3411-3412 di questa AdSP, la G.I.F.F.A.S. ONLUS (p.i. 07243620635) ha chiesto il rinnovo della concessione d.m. in oggetto rispettivamente per il quadriennio 2006-2009, 2010-2013, 2014-2017, 2018-2021;

Tenuto conto che è intendimento dell'ADSP procedere al rilascio di un titolo che regolarizzi l'occupazione pregressa (anni 2006-2018) e al rilascio di un ulteriore titolo biennale dal 01/01/2019 al 31/12/2020, essendo la zona di Bagnoli -Coroglio sottoposta al c.d. PRARU (piano di risanamento ambientale e rigenerazione urbana) in ragione della bonifica del SIN bagnoli Coroglio;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n°16903 del 19/11/2018,



i cui termini sono scaduti il 10/12/2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze concorrenti da parte di terzi;

Preso atto, altresì, che la suddetta associazione ha provveduto al pagamento dei canoni pregressi (anno 2006-2017), per i quali sono stati emessi da questa amministrazione i relativi avvisi di pagamento e come risulta da reversali di introito 779/06-622/07-980/08-788/09-1125/10-1139/14-1139/14-809/15-1346/16-2267/18;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità degli aventi diritto di voto (Spirito, Masucci, Iavarone, Criscuolo e Vella)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una licenza demaniale marittima per il periodo 01/01/2006 -31/12/2018, come da bozza di licenza allegata, quale regolarizzazione amministrativa per l'occupazione pregressa, nonché al rilascio, altresì, di una licenza demaniale marittima dal 01/01/2019 al 31/12/2020, come da bozza di licenza allegata, a favore dell'associazione G.I.F.F.A.S. onlus P. IVA 07243620635, relativa ad una porzione di arenile della superficie di mq 500 su cui sono posizionate le opere di facile rimozione, già assentite nel precedente titolo n. 23/2004 e come meglio descritte dal tecnico incaricato dall'Associazione ing. Giuseppe Ammendola:

- due scale con due rampe inclinate per il superamento delle barriere architettoniche ed agevolare l'accesso ai portatori di handicap con difficoltà motorie. La rampa di accesso adiacente al capannone ha una copertura in policarbonato sagomata a volta semicircolare in modo da formare un tunnel per ripararsi dagli agenti atmosferici;
- un capannone di 20 m X 6 m circa, (120 mq) composto da n. 5 scomparti. Ciascuno scomparto, costituito da elementi prefabbricati ed assemblati in opera, è realizzato in profilati di alluminio con interposti pannelli termoisolanti. La copertura è realizzata con teloni particolari saldamente fissata al tetto a due falde, con altezza al colmo rispetto al piano di calpestio di circa 3.30;
- box wc di mq 4, costituito da una cabina in cemento prefabbricato il cui accesso avviene direttamente dal capannone;
- una piscina scoperta fuori terra di circa mq 21,60 con annessa rampa di accesso;
- box in legno di mq 4,30 ad uso spogliatoio per i pazienti;

il tutto antistante la propria sede sociale allo scopo di utilizzarlo per le attività ludiche e di idroterapia delle persone disabili frequentanti il proprio centro.

Il canone demaniale annuo è stato determinato in euro 555,79 importo non soggetto ad I.V.A. e determinato ai sensi del D.M. 19/07/1989- canone minimo in esecuzione della delibera presidenziale AP n. 492/2001 e di Comitato Portuale n. 85/2001 (valore Istat 2018 - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT).

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 25.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO